



**COMUNE DI ANDRANO**  
Provincia di Lecce

**COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: DISAPPLICAZIONE DELL'ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE DI DEBITI FINO A 1.000 EURO – ART. 1, C. 229, L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197**

L'anno **duemilaventitré** il giorno **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **16:30** e prosieguo, nella sede municipale, nella sala delle adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Salvatore MUSARO'** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

<b>Ruolo</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>SINDACO</b>	<b>MUSARO' SALVATORE</b>	<b>Si</b>	
<b>Consigliere</b>	<b>BALESTRA DOMENICO</b>	<b>Si</b>	
<b>Consigliere</b>	<b>SURANO ROCCO</b>		<b>Si</b>
<b>Consigliere</b>	<b>MUSARO' CESARIO</b>	<b>Si</b>	
<b>Consigliere</b>	<b>PANICO PASQUALE</b>	<b>Si</b>	
<b>Consigliere</b>	<b>NUZZO MARIA GRAZIA</b>	<b>Si</b>	
<b>Consigliere</b>	<b>ACCOTO DONATO</b>		<b>Si</b>
<b>Consigliere</b>	<b>ACCOGLI LARA</b>		<b>Si</b>
<b>Consigliere</b>	<b>ACCOGLI VALERIO</b>	<b>Si</b>	
<b>Consigliere</b>	<b>ACCOTO MARIO</b>	<b>Si</b>	
<b>Consigliere</b>	<b>DE PAOLIS PAOLA</b>		<b>Si</b>
<b>Consigliere</b>	<b>BOTRUGNO IVAN ANTONIO</b>		<b>Si</b>
<b>Consigliere</b>	<b>FACHECHI ANGELO</b>	<b>Si</b>	

**Totale Presenti: 8**

**Totale Assenti: 5**

Partecipa il Segretario Comunale **Maria Chiara SANFRANCESCO**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e in particolare,

- il comma 222 che dispone: “... Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali ...”;

- il comma 227 per cui: “... Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti ...”;

- il comma 228 ai sensi del quale: “... Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute ...”.

- il comma 229 per effetto del quale: “... Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali ...”;

Visto altresì che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n.197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo

gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art.30, comma1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art.17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

Considerato che la procedura di definizione agevolata prevista dall'art.1, commi 231 – 252 legge 29 dicembre 2022, n.197 non è derogabile da parte dell'Ente, viene imposta su tutte le entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, affidate ad ADE-R e stabilisce che:

- Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, e le restanti parti, di pari ammontare, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024;
- In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tale caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

Ritenuto che:

- l'adozione da parte del comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'art.1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022 n.197, consente comunque al debitore di ottenere i massimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- l'adozione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto;

Considerato che, su istruzioni comunicate da ADE-R, dalla consultazione dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, risultano aperte in capo all'ente per il periodo dal 01.01.2000 al 31.12.2015, cartelle comprensive di sanzioni e interessi pari a complessivi € 83.559,83, di importo residuo ad € 1.000,00 di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'art.1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n.197 circa € 13.786,68 come riportato nella seguente tabella:

<b><i>Cartelle relative a tassa rifiuti</i></b>	<b><i>9.053,53</i></b>
<b><i>Cartelle relative a sanzioni cds</i></b>	<b><i>55.654,11</i></b>
<b><i>Cartelle relative a ici - imu</i></b>	<b><i>5.065,51</i></b>
<b><i>Importi relativi a sanzioni e interessi</i></b>	<b><i>13.786,68</i></b>
<b><i>TOTALE</i></b>	<b><i>83.559,83</i></b>

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'art.1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n.197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'art.1, commi 227 e 228, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui all'art.1, comma 231, legge 29 dicembre 2022 n.197 presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione attraverso l'adesione quindi, alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, comportando ciò per il Comune, una maggiore probabilità di incassare la quota capitale e di estinguere i propri crediti seppure con l'abbuono di sanzioni e interessi;

Preso atto che, all'attualità, risultano carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a euro 1.000 (mille) per complessivi € 83.559,83, dei quali stralciabili, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, complessivamente per € 13.786,68;

Dato atto che, il punto 3.7.1. dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

Richiamati,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... *Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...*";

- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) che conferma, all'art. 149, che: *“... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.»* e precisa, all'art. 42, *Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”*;

- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., che prevede che *“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”*

Dato atto che il presente provvedimento, verrà comunicato, entro il 31 gennaio 2023, all'agente della riscossione, ai sensi del comma 229 dell'art.1 della legge 29 dicembre 2022 n.197, ed entro lo stesso termine, si procederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente;

Acquisito agli atti il parere della Commissione Consiliare per le modifiche allo Statuto e per la predisposizione e modifiche di Regolamenti Comunali espresso in data 25/01/2023.;

Acquisito agli atti il parere rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L sulla presente proposta di deliberazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Consiglieri Fachechi e Accoto M.), astenuti ==, espressi dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

1. di non applicare, per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 229, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni dei commi 227 e 228 della medesima legge, ovvero di non aderire allo stralcio parziale dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
2. di dare mandato al competente Responsabile di Area, di trasmettere entro il 31 gennaio 2023 apposita comunicazione all'agente della riscossione a mezzo pec (comma229@pec.agenziariscossione.gov.it) allegando copia del presente atto;
3. di dare atto che, entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, si procederà alla pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale dell'ente;
4. trasmettere, altresì, nei modi di legge, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs n. 360/1998, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Consiglieri Fachechi e Accoto M.), astenuti ==, espressi dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.



**COMUNE DI ANDRANO**  
Provincia di Lecce

**OGGETTO: DISAPPLICAZIONE DELL'ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE DI DEBITI FINO A 1.000 EURO – ART. 1, C. 229, L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il proprio **Parere Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Andrano, li **24/01/2023**

Il Responsabile di Settore  
f.to RIZZO GIOVANNI

---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il proprio **Parere Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Andrano, li **24/01/2023**

Il Responsabile di Settore  
f.to RIZZO GIOVANNI

Deliberazione n° 3 del 30/01/2023

Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE  
f.to Salvatore MUSARO'

IL SEGRETARIO  
f.to Maria Chiara SANFRANCESCO

---

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Andrano, li 30/01/2023

Il Segretario Comunale  
Maria Chiara SANFRANCESCO